COMMISSIONE IV

DIFESA

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LELIO LAGORIO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Giacchè ed altri: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa *(Approvata dal Senato)* (2871);

Alberini ed altri: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (1720) 3

Lagorio Lelio, *Presidente* 3

Votazione segreta:

Lagorio Lelio, *Presidente* 6

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499);

Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414) 6

Lagorio Lelio, *Presidente* 6, 10, 11, 12, 15

Agrusti Michelangelo 12

De Carli Francesco, *Relatore* 6, 10, 11, 12

Gasparotto Isaia 13, 14, 15

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 11, 12

Mannino Antonino 12

Pellegatta Giovanni 14

Rebulla Luciano 11, 13, 14

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3054);

Trantino: Modifiche e adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza (1329);

Perrone ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (1364);

Gasparotto ed altri: Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833, e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397, e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 (1877);

Caccia ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2693) 15

Lagorio Lelio, *Presidente* 15, 22, 25

Gasparotto Isaia 22, 25

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 25

Pellegatta Giovanni 25

Stegagnini Bruno, *Relatore* 16, 22, 25

La seduta comincia alle 13,25.

ANTONINO PERRONE, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Giacché ed altri: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (Approvata dal Senato) (2871); Alberini ed altri: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti della Difesa (1720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Giacché ed altri: « Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa » già approvata dal Senato nella seduta dell'8 giugno 1988, e di iniziativa dei deputati Alberini, Mannino Antonino, Rebulla: « Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti della Difesa ».

Ricordo che nelle precedenti sedute avevamo esaurito la discussione sulle linee generali ed avevamo rinviato il seguito della discussione in attesa della trasmissione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Successivamente è stata abbinata alla proposta di legge n. 2871 quella Alberini ed altri n. 1720.

Propongo che sia scelta come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 2871. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Comunico che, in data 21 luglio 1988, la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge in discussione e che, in data 27 luglio 1988, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione:

« Si rileva che il contenuto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 (della proposta di legge n. 2871) è di dubbia interpretazione; in particolare non sono chiaramente specificate le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari entro il termine stabilito ».

Comunico altresì che l'onorevole Francesco De Carli sostituirà l'onorevole Alberini in qualità di relatore.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finan-

ziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai Regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le Commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

4. L'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attività contrattuale di cui al presente comma.

5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

(È approvato).

ART. 2.

1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con il segretario generale del Ministero della difesa – direttore nazionale degli armamenti – o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonché con i direttori generali del Ministero della difesa di volta in volta interessati per materia.

(È approvato).

ART. 3.

1. Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano anche ai comandanti delle regioni mili-

tari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30, nonché agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle forze armate preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa.

2. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Amministrazione della Difesa sono abilitati ad agire possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro tenuto conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione.

(È approvato).

ART. 4.

1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

(È approvato).

ART. 5.

1. Per le commesse e gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonché per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purché le attività siano commissionate a soggetti residenti nel territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione dei lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

2. I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

(È approvato).

ART. 6.

1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai Regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

a) per semplificare l'attività contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;

b) per tener conto della specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Giacché ed altri: « Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa » *(Approvata dal Senato)* (2871):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Alberini ed altri n. 1720.

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti, Capecchi, Costa, D'Alema, De Carli, Ferrandi, Galante, Gangi, Gasparotto, Lagorio, Lusetti, Magri, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Parigi, Pellegatta, Perrone, Picchetti, Prandini, Rebulla, Savio, Stegagnini, Zamberletti, Zoppi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (499); Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rebulla ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari »; Gasparotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari ».

Ricordo che, in data 11 novembre 1987, si è esaurita la discussione sulle linee generali e si è proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, al fine di elaborare un testo unificato.

L'onorevole De Carli, relatore, ha facoltà di riferire sul nuovo testo.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. Do lettura del testo elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato

sui programmi di attività addestrative, su di essi deve esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa ».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti utilizzando, ove possibile, aree demaniali ».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale deposito è data contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni ».

ART. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito ».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo ».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda, così presentata, ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto ».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo ».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato ».

ART. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, che siano sede di insediamenti militari (caserme, depositi, ecc.), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di paesi alleati.

5. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 è stanziata, nello stato di previsione del Ministero della difesa, la somma di lire 100 miliardi annui.

ART. 5.

1. L'amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. L'amministrazione della difesa, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dovrà emanare le conseguenti disposizioni attuative ed esercitare i controlli necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

5. Le gare per assicurare le forniture ed i lavori per il funzionamento dei servizi generali di caserma e per la manutenzione dei mezzi e degli immobili dovranno essere limitate a ditte ubicate nelle province di residenza dei comandi od enti militari interessati o nelle province contermini, fatte salve le limitazioni di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni e sempre a condizione che vi siano ditte idonee ed in numero sufficiente per il regolare svolgimento delle gare.

ART. 6.

1. L'amministrazione della difesa predispone un programma decennale per gli anni 1987-1996 di costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere. Tali nuove costruzioni sono in alternativa ai poligoni a cielo aperto.

ART. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale

può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della legge n. 898 del 1976 e della presente legge.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

ART. 8.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente:

« Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A, B e C, le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa ».

ART. 9.

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

3. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alla amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni nonché agli enti pubblici economici ».

4. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« L'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono del pari richiesti per gli atti di alienazione alle associazioni, alle società ed ai consorzi, le cui quote di partecipazione con diritto di voto siano intestate in maggioranza a persone aventi cittadinanza italiana. Nel caso di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società a capitale straniero deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non avesse fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra

il 12 gennaio 1977 ed il 1° marzo 1984 sono riconosciuti giuridicamente efficaci a tutti gli effetti ».

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 43.600 milioni per l'anno 1987, in lire 124.500 milioni per l'anno 1988 ed in lire 128.000 milioni per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 3, al capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Per quanto non già previsto nei relativi disciplinari d'uso di cui al comma 5. In caso la maggioranza si esprima negativamente sui programmi di attività addestrative, su di essi deciderà in via definitiva il Ministero della difesa.
1. 1.

All'articolo 1, comma 4, sostituire la parola: potrà *con la seguente:* dovrà.
1. 2.

All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al sesto comma sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità militare e la regione interessata. Per i poligoni e le aree addestrative insistenti su proprietà del demanio dello Stato il disciplinare riguarderà esclusivamente i riflessi che le attività svolte potranno avere sul territorio circostante e sulle popolazioni interessate. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa, che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti ».
1. 3.

All'articolo 2, sostituire la novella con la seguente: Nel caso il decreto riguardi imposizioni *ex novo* deve essere data, a cura dell'amministrazione comunale, contestuale notifica del relativo deposito anche ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.
2. 1.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: annuo *con le seguenti:* di 100 miliardi annui.
4. 1.

All'articolo 4, sopprimere il comma 5.
4. 2.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. È autorizzata la spesa di 60 miliardi annui nel decennio 1988-1997 affinché l'amministrazione della difesa provveda alla realizzazione di un programma di costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere. Tali nuove costruzioni sono in alternativa ai poligoni a cielo aperto.
6. 1.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore.* Gli emendamenti, di cui ha dato lettura il presidente, sono scaturiti durante i lavori del Comitato ristretto su impulso del sottosegretario Pisanu. Su tali proposte il Comitato non ha raggiunto l'unanimità dei consensi e credo, pertanto, sia oppor-

tuno che il Governo li ripresenti. In particolare, desidero sottolineare la rilevanza dell'emendamento 1. 1, modificativo del comma 3 dell'articolo 1.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Avverto di non conoscere a fondo le proposte emendative presentate dal mio collega rappresentante del Governo in sede di Comitato ristretto, poiché l'elaborazione del provvedimento in esame è stata seguita fin dalle origini dal sottosegretario Pisanu.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore.* Per quanto riguarda il testo unificato di cui ho dato lettura, l'onorevole Pisanu espresse il proprio assenso a nome del Governo. In quella stessa sede, il sottosegretario Pisanu avanzò una serie di proposte sulle quali non fu raggiunto un accordo unanime, registrandosi soltanto il consenso della maggioranza.

LUCIANO REBULLA. È inutile proseguire l'esame del provvedimento, se il rappresentante del Governo non è in questo momento in grado di esprimere un parere su tutti gli emendamenti.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Effettivamente non sono in condizioni di esprimere un parere a nome del Governo.

LUCIANO REBULLA. Stando così le cose, la Commissione non può pronunciarsi su un testo del quale il Governo può chiedere in qualsiasi momento la rimessione in Assemblea.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Pisanu è giunto puntuale in Commissione nell'orario in cui la seduta era stata convocata, cioé alle 12. Dopo avere aspettato a lungo, si è allontanato e, in effetti, l'esame in sede legislativa è iniziato alle 13,30 circa.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Devo purtroppo confermare la frequente impossibilità, da parte dei colleghi di Governo e mia, a far fronte ai numerosi e spesso contemporanei impegni parlamentari. Questa mattina, per esempio, avrei dovuto essere presente fra le 9,30 e le 10 sia al Senato sia alla Camera, in Commissione giustizia e in Commissione affari costituzionali. Il mancato coordinamento dell'attività dei due rami del Parlamento e delle diverse Commissioni è alla base dei saltuari ritardi da parte nostra: ma questi non sono certo dovuti ad un'insufficienza di volontà o a trascuratezza. Il caso odierno è emblematico del fatto che ciascuno di noi si trovi nella condizione di dover fronteggiare impegni contemporanei in luoghi diversi.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore.* Noi siamo disposti a rinunziare a qualunque altro emendamento.

PRESIDENTE. Per il momento possiamo approvare il provvedimento in linea di principio ed inviarlo alla Commissione bilancio per il parere.

LUCIANO REBULLA. Non possiamo farlo perché manca l'articolo riguardante la copertura finanziaria.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore.* Devo denunciare l'incredibile posizione assunta dal Governo nei confronti di questo provvedimento.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo ha la volontà che sia approvato ...

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore.* Non sembra davvero che sia questa l'intenzione del Governo. Avevamo accettato le proposte emendative avanzate dal Governo proprio con l'intento di venire incontro a tutte le esigenze, e del Ministero della difesa e degli stati maggiori. Da parte sua il Governo ha sempre dichiarato di avere l'appoggio di questi ultimi e di poter contare su un adeguato finanziamento. Invece, del finanziamento non si sa nulla. A questo si aggiunge il

fatto che per un motivo o per un altro il sottosegretario di Stato competente non è presente.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma l'onorevole Pisanu è venuto questa mattina e, dopo aver aspettato l'inizio della seduta per più di un'ora, si è allontanato certamente a causa di un altro impegno.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. È veramente incredibile che si procrastini l'approvazione di questo progetto di legge a causa dell'assenza del Governo. Desidero – e in questo momento parlo a nome del gruppo socialista – che su questa materia venga assunta una decisione, qualunque essa sia.

MICHELANGELO AGRUSTI. Indipendentemente dall'aspetto tecnico della questione, cioè dall'assenza del sottosegretario Pisanu, che sicuramente si sarà allontanato a causa di concomitanti impegni, desidero esprimere la preoccupazione che ci si riunisca nuovamente per discutere di questo provvedimento solo dopo l'approvazione della legge finanziaria. Ciò è impensabile, soprattutto in relazione ad una chiara intesa con il Governo, il quale aveva dichiarato l'esistenza di una copertura degli oneri derivanti dall'approvazione di questo provvedimento.

Come ricordava poco fa il relatore, il Comitato ristretto ha accettato tutti gli emendamenti del Governo, compresi quelli che si pongono obiettivi più restrittivi rispetto all'attuale situazione; per cui ci aspettavamo da parte governativa un atteggiamento di maggiore comprensione.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'articolo 10 del testo preveda già una copertura finanziaria. Prescindendo, per il momento, dalle considerazioni sulla sua effettiva idoneità, poiché la cosa più importante è far compiere un passo ulteriore a questo provvedimento, potremmo approvare tale copertura in linea di principio ed inviare il relativo articolo alla Commissione bilancio per l'espressione del parere. In tal modo eviteremmo l'attuale *show-down* tra Parlamento e Governo.

ANTONINO MANNINO. È proprio vero che stiamo assistendo ad uno *show-down* tra Parlamento e Governo, ma bisogna sottolineare il fatto che quest'ultimo ha assunto un comportamento assolutamente inaccettabile nei confronti di una materia tanto delicata sulla quale, peraltro, vi era stato un certo accordo prima ancora dello svolgimento delle elezioni nel Friuli-Venezia Giulia.

Vorrei far presente che i cosiddetti processi di militarizzazione crescente del Mezzogiorno hanno instaurato rapporti di tipo diverso con aree del paese nel passato non interessate a provvedimenti concernenti le servitù militari; tuttavia, riteniamo importante chiudere una partita aperta da troppo tempo. A tale proposito, nel corso dell'esame della precedente legge finanziaria vennero persino presentati emendamenti tendenti a garantire una copertura finanziaria preventiva.

Il problema che ora si pone è innanzitutto di ordine politico: i gruppi che compongono la maggioranza sono disposti, in sede di Commissione bilancio, ad assumersi l'impegno di assicurare un minimo di copertura ? Se tale impegno non verrà assunto rischieremo che il processo di trasparenza – cui si riferiva il presidente Lagorio – venga inevitabilmente interrotto, dal momento che senza una quantificazione degli oneri torneremo al punto di partenza.

Ritengo inoltre opportuno che su tale questione il Governo indichi chiaramente la sua posizione. So che il ministro della difesa lamenta la sottrazione (almeno nella prima stesura della legge finanziaria) al suo Ministero di finanziamenti cospicui; a tale proposito occorrerà esaminare la scelta del Governo su una materia che tutti, da tempo, giudicano importante e prioritaria.

Credo di aver rivolto un invito piuttosto chiaro ai colleghi della maggioranza, che – ripeto – dovrebbero attivarsi anche

in sede di Commissione bilancio per giungere ad un accordo al fine di definire un'appropriata norma di copertura. Per quel che riguarda la mia parte politica assicuro la piena disponibilità per risolvere una questione che riteniamo di fondamentale importanza, disponibilità che, del resto, mi pare confermata anche dai colleghi degli altri gruppi.

LUCIANO REBULLA. Ritengo che il problema della copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame non vada affrontato e risolto soltanto in termini formali, cioè inviando un testo qualunque alla Commissione bilancio, ma anche dal punto di vista sostanziale. A tale proposito, concordo con le osservazioni del collega Mannino, circa la necessità di assicurarci preliminarmente l'orientamento positivo della Commissione bilancio. D'altra parte, non mi sembra superfluo ricordare che stiamo esaminando un provvedimento di iniziativa parlamentare ed è quindi giusto che sia il Parlamento ad indicarne la copertura finanziaria.

Dovremmo, pertanto, compiere uno sforzo per predisporre – in sintonia con i colleghi della Commissione bilancio – un'appropriata norma di copertura, dopo di che potremmo riconvocarci per l'approvazione definitiva del provvedimento. Altrimenti, inviando un testo qualunque alla Commissione bilancio per il prescritto parere, ci troveremo nella situazione, qualora quest'ultima non approvasse la norma di copertura, di riesaminare il provvedimento durante la sessione di bilancio, bloccando nuovamente il suo *iter* legislativo.

Propongo, quindi, che il relatore si faccia carico di mantenere i contatti con i rappresentanti dei gruppi in Commissione ed i componenti della Commissione bilancio, al fine di predisporre, entro questa settimana, una norma di copertura che possa trovare il consenso di tutti.

ISAIA GASPAROTTO. A mio parere, si potrebbe invece agire in senso inverso, approvando intanto un testo da inviare alla Commissione bilancio, salvo poi riesaminarlo nel caso in cui quest'ultima suggerisca eventuali modifiche. Ritengo che in tal modo si possa compiere un passo in avanti rispetto alla prospettiva di sospendere l'esame del provvedimento per avviare una trattativa preliminare con i colleghi della Commissione bilancio.

Vorrei inoltre precisare un aspetto in relazione a quanto affermato dal collega Rebulla. È vero che il provvedimento al nostro esame è di iniziativa parlamentare, ma non possiamo dimenticare che fu proprio il Governo, con un decreto, a sottrarre i fondi relativi a questa materia già sanciti nel bilancio dello Stato per il 1987. Ricordo che il ministro della difesa, quando vennero stornati i fondi per finanziare la missione nel Golfo Persico, dichiarò in Commissione ed in Assemblea che non avremmo avuto nulla da temere perché essi sarebbero stati interamente restituiti. Tra pochi giorni dovremo iniziare l'esame della legge finanziaria e del bilancio per il 1989 e non si sa ancora nulla circa le reali intenzioni del Governo, nonostante i numerosi impegni assunti.

LUCIANO REBULLA. Questo non è vero, perché sappiamo che i fondi per il 1988 ci sono.

ISAIA GASPAROTTO. Quando furono sottratti, nella legge finanziaria per il 1988 con la proiezione 1989-1990, gli stessi fondi che invece erano stati previsti nella legge finanziaria per il 1987, io presentai un emendamento al quale proprio il collega Rebulla espresse voto contrario.

LUCIANO REBULLA. Il collega Gasparotto sa benissimo che i fondi sono stati trasferiti sul bilancio del Ministero della difesa.

ISAIA GASPAROTTO. Insisto nel ricordare che i fondi previsti nella legge finanziaria per il 1987 furono sottratti per il finanziamento della missione nel Golfo Persico.

Con la legge finanziaria per il 1988 vennero meno tutti i finanziamenti che erano stati previsti per legge (125 miliardi) ed io presentai un emendamento al quale – ripeto – proprio il collega Rebulla votò contro.

LUCIANO REBULLA. Con la legge finanziaria per il 1988 sono venuti meno tutti i fondi globali. Le sue sono affermazioni da comizio nelle piazze!

ISAIA GASPAROTTO. Il collega Rebulla ha sottolineato che il provvedimento al nostro esame è di iniziativa parlamentare, con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda la copertura finanziaria; io affermo, invece, che il Governo ha una responsabilità gravissima su tale questione: gli impegni non sono stati tradotti in pratica.

Voglio sottolineare che nonostante alcune delle proposte emendative avanzate in seno al Comitato ristretto siano persino peggiorative rispetto a quanto disposto dalla legge di regolamentazione delle servitù militari varata nel 1976, il sottosegretario Pisanu, in quella sede, ha condizionato il loro accoglimento al reperimento dei relativi finanziamenti. E ancora oggi il relatore ci ripete che non si può concludere l'esame del provvedimento di modifica della legge n. 898 del 1976 perché non sono stati individuati i fondi per la sua copertura.

Come ha detto poco fa il collega Mannino, il gruppo comunista è disponibile a discutere ed a studiare il modo di reperimento di questa copertura, che può essere anche di modesta entità sul piano finanziario; ma chiede che ciò avvenga prima che la Camera affronti l'esame della legge finanziaria. I risultati che non sarà possibile raggiungere attraverso l'approvazione del provvedimento in oggetto prima che inizi la sessione di bilancio, potranno essere conseguiti – se vi sarà accordo – attraverso la legge finanziaria. Per questo è opportuno che vi sia un chiarimento netto e che emergano le disponibilità.

L'impressione che a volte si può ricevere è che, nonostante vi siano i fondi necessari per il finanziamento e non si pongano altre difficoltà, qualcuno non voglia arrivare all'approvazione della legge. Così non è. Riteniamo, quindi, che un chiarimento sia quanto mai opportuno.

LUCIANO REBULLA. Desidero precisare che l'assenza momentanea del sottosegretario Pisanu, il quale ha seguito tutti i lavori del Comitato ristretto, è pienamente giustificata ed invito il presidente ad osservare formalmente, per il futuro, i tempi ed i modi delle convocazioni affinché inconvenienti come quello odierno non abbiano più a verificarsi.

GIOVANNI PELLEGATTA. Faccio brevemente rilevare che la convocazione della Commissione in sede legislativa, prevista inizialmente per le 17, è stata poi anticipata alle 12 e che, ad onor del vero, alle 12 precise il sottosegretario Pisanu era presente in Commissione dove, però, si stavano svolgendo alcune audizioni informali.

Chiusa questa parentesi, osservo che del problema esistono due aspetti: uno finanziario ed uno politico. L'aspetto finanziario deve essere risolto dalla maggioranza e dal Governo il quale, non mi stancherò di ripeterlo, nel corso della passata legislatura non si oppose all'approvazione di un provvedimento identico a quello ora al nostro esame e che non potè divenire legge in quanto l'anticipato scioglimento delle Camere ne impedì l'esame da parte del Senato.

I molti deputati – tra i quali il collega Parigi – che vivono nel Friuli-Venezia Giulia, regione nella quale esiste la maggiore concentrazione di servitù militari, sanno bene che quello di cui oggi ci stiamo occupando è un problema la cui soluzione è attesa da tempo. Ma torno a ripetere che, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, è il Governo che deve lanciare un segnale positivo, dimostrando che si vuole realmente arrivare, anche se gradatamente, a quella soluzione. Non si

può dire alla gente del Friuli che si continua a rinviare. Questa è l'opinione che esprimo quale presidente del gruppo parlamentare del movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Rebulla ha avanzato la proposta procedurale affinché il relatore De Carli, insieme ai capigruppo della Commissione difesa, si incontri con i responsabili della Commissione bilancio per individuare una congrua copertura di questo provvedimento per gli anni 1988, 1989 e 1990. Dopodiché, la Commissione sarebbe in grado di licenziare il testo legislativo. Vorrei sapere se vi sono obiezioni a tale proposta.

ISAIA GASPAROTTO. Non sono contrario alla soluzione prospettata, purché lo incontro con i colleghi della Commissione bilancio avvenga entro tempi brevissimi e vi sia l'intenzione di tornare a riunirci per concludere l'esame di questo provvedimento prima che inizi la sessione di bilancio – cioé, se non erro, prima di lunedì prossimo – poiché a partire da quella data non sarà possibile svolgere attività legislativa. Se così non fosse, tutta la questione assumerebbe un altro aspetto ed ognuno di noi, in sede di esame della legge finanziaria, si muoverebbe come ritiene più opportuno.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole De Carli, si farà dunque carico di prendere i necessari accordi con i colleghi della Commissione bilancio. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge senatori Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3054); Trantino: Modifiche e adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza (1329); Perrone ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (1364); Gasparotto ed altri: Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833, e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397, e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 (1877); Caccia ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori Giacometti, Bozzello Verole, Giacché, Boldrini, Cappuzzo, Poli, Dipaola, Ianni, Ferrara Maurizio, Cariglia, Dell'Osso, Di Stefano, Pulli, Donato, Evangelisti, Parisi, Genovese, Sartori, Giagu Demartini, Pinto, Lauria e Coviello: « Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1988; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Trantino: « Modifiche e adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza »; Perrone, Stegagnini, Caccia, Bonetti, Meleleo, Savio e Cardinale: « Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo

della guardia di finanza »; Gasparotto, Mannino Antonino, Albertini, Capecchi, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Magri, Palmieri, Picchetti, Fachin Schiavi, Pascolat, Bordon, Donazzon, Strumendo: « Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833, e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397, e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari e al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 »; Caccia, Alberini, Martino, Sterpa, Battistuzzi, Bruno Paolo, Rebulla, Savio, Fumagalli Carulli, Stegagnini, Sangalli, Bonetti, Dal Castello, Rabino, Baruffi, Grippo, Borra e Dutto: « Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ».

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. La proposta di legge n. 3054, che ci è stata trasmessa dal Senato il 27 luglio 1988, fa specifico riferimento alla situazione del personale delle due forze militari di polizia, cioè l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, e in particolare ai vicebrigadieri ed al personale cosiddetto di truppa – definizione che nel testo legislativo che sottopongo all'attenzione dei colleghi è eliminata e sostituita dall'indicazione: appuntati e militari dei carabinieri e della Guardia di finanza –. In pratica, il provvedimento in oggetto cerca di riequilibrare la situazione di vera sperequazione che si è determinata nel tempo per quanto attiene lo stato giuridico di questo personale.

Le categorie in questione, infatti, solo dopo nove anni di servizio hanno la possibilità di passare in servizio continuativo; ciò significa che esiste è una forma di precariato di lunga durata che oggi non è più assolutamente ammissibile, visti i nuovi orientamenti di giustizia sociale e di diritto dei lavoratori. Si provvede, pertanto, a modificare sostanzialmente lo stato giuridico di questo personale, apportando anche alcuni miglioramenti nella sua carriera.

In primo luogo, viene ridotto da nove a quattro anni l'attuale periodo di precariato, cioé di prova, durante il quale il personale in questione deve dimostrare di essere in condizione di poter proseguire in un'attività particolarmente difficile e pericolosa e di avere le qualità e la professionalità per svolgere la carriera in servizio permanente fino al raggiungimento della pensione.

In secondo luogo, sono stati modificati i criteri per l'ingresso alla carriera dei sottufficiali, anche in riferimento alle modalità della selezione posta alla base delle vigenti norme sul reclutamento.

Un altro contenuto assai rilevante della proposta di legge si muove nel senso di uniformare la normativa sul matrimonio, unificando l'età prevista per i vari gradi della gerarchia, mediante l'allineamento a quanto disposto per ufficiali e sottufficiali.

È stato esteso, inoltre, ai graduati l'istituto della aspettativa per motivi privati o di salute, che non esisteva in precedenza per la citata categoria, al fine di riequilibrare una disparità di stato e di trattamento iniqua in confronto ad altre categorie di personale delle forze di polizia.

Alcune norme sono volte a migliorare la progressione di carriera. Fra queste, è opportuno citare l'introduzione del grado di appuntato scelto, che conferisce un profilo più ampio alla carriera del personale di categoria gerarchica inferiore; inoltre, per quanto riguarda la promozione al grado di appuntato, essa è stata portata dal quattordicesimo al decimo anno di servizio, anticipando il conseguimento della promozione e, implicitamente, prevedendo il conseguimento di un migliore trattamento economico quattro anni prima di quanto accada attualmente. Sulla base di queste innovazioni, è stata anche introdotta la possibilità di

conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli appuntati scelti. Oggi, le forze di polizia hanno un bisogno crescente di ufficiali e, in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è necessario che ogni rilevamento di fatti possa essere verbalizzato e che, anche nell'ambito dell'attività di prevenzione e di pattuglia, il personale sia messo in grado di perfezionare atti di polizia giudiziaria (fermi, arresti, processi verbali, rapporti giudiziari e così via).

Viene facilitato l'accesso alla carriera di sottufficiale per i graduati più capaci e meritevoli; si prevede che la selezione avvenga mediante concorso, in linea con il principio della meritocrazia e con quello della professionalità, che dovrebbe sempre essere posto alla base dell'impegno e dell'impiego delle forze di polizia ai vari livelli di attività.

Fra gli altri benefici, si è provveduto anche a prevedere la concessione di uno scatto di stipendio anticipato ai carabinieri e finanzieri scelti, dopo soli cinque anni di servizio invece che dopo sei, privilegiando in misura maggiore, rispetto alla precedente normativa, i più giovani.

Propongo, dunque, che sia scelto come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 3054.

Tuttavia, nel provvedimento, così come pervenutoci dal Senato, si registra la mancanza di alcune norme fondamentali, tra l'altro recepite in maniera precisa dalla legge n. 121 del 1981, in base alle quali ogni beneficio concesso ad un corpo sia contestualmente esteso agli altri corpi che esercitano funzioni di polizia. A questo proposito, preannuncio la presentazione di una serie di articoli aggiuntivi e di emendamenti, che dovrebbero costituire il titolo III della proposta di legge (in materia, appunto, di equiparazione di trattamento fra le diverse forze di polizia), al fine di evitare una forma di sperequazione relativamente al profilo di carriera ed allo stato giuridico di cui gode il personale della polizia di Stato, del corpo forestale e degli agenti di custodia. Proporrò altresì una nuova formulazione del titolo relativo alle disposizioni transitorie e finali.

Do lettura dei suddetti articoli aggiuntivi ed emendamenti:

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI EQUIPARAZIONE CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA

ART. 18-*bis*.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente:

« La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo ».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Promozione ad assistente capo)*. — La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente ».

3. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

« ART 13. – *(Corso di aggiornamento)*. — Sono ammessi a domanda al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta ».

4. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – *(Promozione a collaboratore tecnico capo).* — La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di collaboratore tecnico ».

5. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. – *(Promozione a ispettore principale).* — La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio ».

18. 01.

ART. 18-*ter*.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. – *(Nomina a vice sovrintendente).* — 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. È consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente.

2. I vincitori del concorso di cui alla lettera *a)* precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)*.

3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è abrogato.

18. 02.

ART. 18-*quater*.

1. Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla stessa data previo scrutinio per merito assoluto.

2. Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1° gennaio 1988 è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia

giudiziaria previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30 giorni cui è ammesso a domanda secondo l'ordine di ruolo. Le modalità di attuazione e di partecipazione al corso, nonché la durata ed i programmi del medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al superamento del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3.480 posti nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 38 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 400 posti nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987 ai sensi dell'articolo 40 della legge 10 ottobre 1986, n 668.

18. 03.

ART. 18-*quinquies*.

1. Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato.

3. Agli agenti del Corpo degli agenti di custodia che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.

4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità della commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

5. Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in corso di promozione al grado

superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

18. 04.

ART. 18-*sexies*.

1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unità comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneità di cui all'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta è inquadrato in quello di appuntato o, se in possesso di una anzianità nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti, disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianità eccedente è considerata sia ai fini giuridici che economici.

3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.

4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1° gennaio 1988 rivestino il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 è estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18-*quater*, secondo le modalità di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 387 del 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 472 del 1987, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato.

18. 05.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18-*septies*.

1. L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.

18. 06.

ART. 18-*octies*.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificato dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:

« 2. Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limita-

tamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ».

18. 07.

ART. 18-*nonies*.

1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

18. 08.

ART. 18-*decies*.

1. Anche per il personale della polizia di Stato trasferito in altri ruoli del Ministero dell'interno nonché per il personale di questi ultimi, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

18. 09.

All'articolo 21, comma 1, le parole: della presente legge *sono sostituite dalle seguenti:* dei titoli I e II della presente legge.

21. 1.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater* la spesa complessiva è valutata in lire 33.543 milioni per l'anno 1989, in lire 34.637 milioni per l'anno 1990 e in lire 39.752 milioni per l'anno 1991.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*quinquies* la spesa complessiva è valutata in lire 17.452 milioni per il 1989, in lire 13.717 milioni per il 1990 e in lire 14.204 milioni per il 1991.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*sexies* la spesa complessiva è valutata in lire 1.405 milioni per il 1989, in lire 925 milioni per il 1990.

4. All'onere di cui ai precedenti commi si provvede, mediante corrispondente riduzione, a favore degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, nelle competenti rubriche, dello stanziamento iscritto per gli stessi anni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 01.

Sostituire la Tabella A *con la seguente:*

TABELLA A

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato ed i corrispondenti gradi del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121:

Agente: carabiniere, finanziere, guardia;

Agente scelto: carabiniere scelto, finanziere scelto, guardia scelta;

Assistente: appuntato;

Assistente Capo: appuntato scelto.

Tab. A. 1.

Con i citati articoli aggiuntivi ed emendamenti si intende modificare anche la norma del testo proveniente dal Senato con la quale si è provveduto alla copertura degli oneri finanziari. Allo scopo, è stato predisposto un articolo nel quale vengono previsti contestualmente tutti gli

oneri di competenza del Ministero della difesa, delle finanze, dell'interno, dell'agricoltura e di grazia e giustizia. Sulla base di tale disposizione, sarà compito del Ministero del tesoro individuare un'opportuna ripartizione della somma prevista, in relazione alle esigenze ed alle dimensioni dei singoli corpi di polizia.

Il provvedimento in discussione riveste una particolare importanza sia dal punto di vista del personale cui esso è destinato, relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico, sia sul piano sociale. Le misure proposte sono volte ad incentivare l'impegno e la professionalità, in quanto consentono maggiori sviluppi di carriera; un'accelerazione della stessa a favore dei quadri più giovani ed il conseguimento di traguardi di maggiore soddisfazione. Tali obiettivi, volti a soddisfare l'interesse dei singoli, si collocano nel quadro più generale degli scopi che polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza tendono a perseguire, poiché costituiscono un incentivo notevole verso la maggiore professionalità ed impegno dei giovani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, avanzata dall'onorevole Stegagnini nel corso della sua relazione, di adottare quale testo-base per la discussione la proposta di legge n. 3054.

(È approvata).

Il relatore ritiene che si debba procedere alla nomina di un Comitato ristretto ?

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. In proposito, occorre concordare una linea d'azione. Infatti, nessuno dei componenti la Commissione ha ancora avuto modo di analizzare opportunamente gli emendamenti di cui ho dato lettura; a questi ultimi potrebbero essere presentate nuove proposte di modifica, sulle quali sarebbe necessaria un'ulteriore fase d'esame. Da parte mia, comunque, non ritengo si debba procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ISAIA GASPAROTTO. Per quanto riguarda i problemi procedurali, pensavo si potesse giungere oggi, in questa sede, alla conclusione dell'esame del provvedimento. Invece, il relatore si presenta con un corposo gruppo di emendamenti, che vanno a costituire un intero titolo e che necessitano di essere conosciuti ed esaminati; di conseguenza, slitta necessariamente il termine per l'approvazione finale del provvedimento.

Occorre sottolineare che il gruppo comunista si era riservato di presentare unicamente emendamenti al testo licenziato dal Senato, già sufficientemente noto: essi riguardano, infatti, l'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Gli emendamenti preannunciati dal relatore, senz'altro legittimi, attengono anche ad altri corpi di polizia ed è necessario prenderli in considerazione per valutarli in relazione agli articoli del testo di legge.

Colgo l'occasione per ricordare che il gruppo comunista si era fatto promotore della prima proposta di legge, la n. 1877 – che porta la mia firma insieme a quella di altri colleghi – riguardante le norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ricordo, altresì, che in questa Commissione era stato avviato il dibattito su tale proposta ed era stato anche costituito un Comitato ristretto, i cui lavori sono stati interrotti – fatto più unico che raro – in seguito ad un accordo intervenuto tra le Presidenze della Camera e del Senato e successivamente al quale quest'ultimo ha iniziato l'esame del provvedimento oggi assunto come testo-base.

Per quanto riguarda tale testo, dunque, esprimo la mia soddisfazione perché contiene alcuni dei suggerimenti che ci

eravamo permessi di dare; tuttavia, ritengo che esso necessiti di ulteriori miglioramenti. Certamente un passo in avanti sul piano formale e della dignità è stato fatto perché i militari di truppa non si chiameranno più così, ma siamo convinti che il testo possa essere perfezionato, soprattutto perché esso continua a fare riferimento alla legge n. 212 del 1983, legge che la Commissione intende modificare.

Uno degli emendamenti che vogliamo proporre intende portare il precariato a due anni. Tale modifica sarebbe coerente sia con quella che si intende apportare alla legge n. 212, sia con le richieste avanzate dagli organismi di rappresentanza.

Un altro punto che riteniamo debba essere modificato riguarda le promozioni. Infatti, la possibilità di accedere ai gradi più alti sta a significare una maggiore dignità e serietà dei corpi.

Un'ulteriore modifica concerne il personale collocato in ausiliaria il cui trattamento di quiescenza – secondo la proposta di legge – è agganciato al trattamento economico spettante a chi è in servizio. Anche in questo caso si fa riferimento alla legge n. 212 che si intende modificare.

Le osservazioni che ho espresso ai colleghi intendono far sì che il testo approvato dal Senato venga modificato in maniera corrispondente alle attese ormai decennali del personale militare interessato. A tal fine siamo disponibili a raggiungere un'intesa per un voto unitario.

Circa i tempi di approvazione, è vero che a causa dei tanti emendamenti essi si allungheranno, ma è anche vero che l'altro ramo del Parlamento dovrà esprimersi solo sulle modifiche apportate dalla nostra Commissione.

Concludo questo mio intervento dando lettura degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi predisposti dal gruppo comunista:

All'articolo 3, sostituire le parole: di anni quattro, *con le seguenti:* di anni due.
3. 1.

Gasparotto, Mannino Antonino.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: quattro, *con le seguenti:* due.
4. 1.

Gasparotto, Mannino Antonino.

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: da lui designati, *con le seguenti:* con diritto di voto, designati dalla sezione COCER interessate.
4. 2.

Gasparotto, Mannino Antonino.

All'articolo 5, comma 3, sostituire la parola: continuativo, *con le seguenti:* permanente.
5. 1.

Gasparotto, Mannino Antonino.

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore, *con le seguenti:* sanzioni disciplinari di Stato.
9. 1.

Gasparotto, Mannino Antonino, Mombelli.

All'articolo 12, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine al primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: « spettante », sono aggiunti le seguenti: « nel tempo ».
12. 1.

Mannino Antonino, Gasparotto.

All'articolo 13, comma 8, sostituire le parole: pari al 2,50 per cento, *con le seguenti:* pari al 5 per cento dello stipendio in godimento.
13. 1.

Mannino Antonino, Gasparotto.

All'articolo 14, comma 1, punto 1), sostituire le parole: otto decimi, *con le seguenti:* cinque decimi.

Conseguentemente, al punto 2), sostituire le parole: due decimi, *con le seguenti:* cinque decimi.
14. 1.

Gasparotto, Mannino Antonino.

All'articolo 14, comma 1, punto 2), sostituire le parole: superiore alla media, *con le seguenti:* nella media.
14. 2.

Mannino Antonino, Gasparotto, Mombelli.

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: Ministro della difesa, *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del COCER.
15. 1.

Gasparotto, Mannino Antonino.

All'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: quattro, *con le seguenti:* due.
17. 1.

Mannino Antonino, Gasparotto.

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

ART. 18-*bis*.

1. L'appuntato e l'appuntato scelto che cessa dal servizio permanente dopo il 25° anno di servizio a domanda o per altra causa, purché abbia maturato diritto al trattamento ordinario di quiescenza, il giorno prima del collocamento in congedo è promosso al grado di vicebrigadiere.
18. 10.

Gasparotto, Mannino Antonino.

ART. 18-*ter*.

1. Gli appartenenti ai ruoli dei: carabinieri, carabinieri scelti, appuntati, appuntati scelti, finanzieri scelti e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso al grado di sottotenente, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio continuativo, possono concorrere alla nomina al grado di sottotenente in servizio permanente mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi annualmente nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'ammissione all'esame frequentano un corso di riqualificazione professionale, della durata di un anno, da organizzarsi presso le competenti Accademie militari, di concerto con i comandi generali competenti.
18. 11.

Mannino Antonino, Gasparotto.

ART. 18-*quater*.

1. Gli appartenenti ai ruoli dei: carabinieri, finanzieri, appuntati e appuntati scelti, purché in servizio continuativo e in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio militare, possono concorrere per l'attribuzione della qualifica di « maresciallo carica speciale », mediante concorso per titoli ed esami da bandirsi annualmente nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'ammissione all'esame frequentano un corso di riqualificazione professionale della durata di sei mesi, da organizzare presso la Scuola sottufficiali dal competente comando generale.

2. Le modalità di attuazione ed i programmi di studio del corso, indicato nel comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa per l'Arma dei carabinieri e dal Ministro delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.
18. 12.

Gasparotto, Mannino Antonino.

ART. 18-*quinquies*.

1. I titoli da valutare, i criteri di valutazione, le prove e le norme di svolgimento degli esami e del colloquio per i concorsi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 16 e degli articoli 17 e 18, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di riqualificazione e la composizione

delle commissioni esaminatrici sono disposti con decreto del Ministro competente.

2. Le modalità di attuazione ed i programmi di studio del corso, indicato nel comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno.

18. 13.

Mannino Antonino, Gasparotto, Mombelli.

All'articolo 19, comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* quarto *con la seguente:* secondo.

19. 1.

Mannino Antonino, Gasparotto, Mombelli.

GIOVANNI PELLEGATTA. Esprimo innanzitutto apprezzamento al relatore per la sua ampia e puntuale esposizione, dalla quale sono emersi elementi innovativi e migliorativi circa il provvedimento al nostro esame. Ritengo inoltre doveroso sottolineare che, nonostante sia stata assunta come testo-base la proposta di legge n. 3054 proveniente dal Senato, parecchie proposte vertenti sulla medesima materia erano state presentate dai colleghi di questo ramo del Parlamento, non ultima quella che porta la firma del collega Trantino.

Mi permetto di suggerire una proposta, intermedia tra quelle avanzate dal relatore e dal collega Gasparotto, circa la strada da seguire nel corso dell'esame del provvedimento. Poiché si è già costituito un Comitato ristretto che si occupa del provvedimento per i sottufficiali, ritengo sia opportuno, per l'economia dei nostri lavori e per una necessaria esigenza di coordinamento, affidare al medesimo anche l'esame degli emendamenti proposti dal relatore. In quella sede potrebbe trovare soluzione anche il problema relativo alla sperequazione che si creerebbe di fatto tra sottufficiali dell'esercito e sottufficiali dei carabinieri ed altre forze di polizia circa la durata del periodo di precariato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Desidero precisare – in risposta alle osservazioni dei colleghi intervenuti – che gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che dovrebbero costituire il titolo III del provvedimento non riguardano il personale militare ma le altre forze di polizia, quindi non avrebbe alcun senso sottoporli all'esame del Comitato ristretto che si occupa del provvedimento per i sottufficiali. Dichiaro comunque la mia contrarietà alla costituzione di un comitato ristretto in quanto ritengo possibile pervenire a convergenze in Commissione al fine di trovare soluzioni il più possibile unitarie su problemi che interessano tutte le parti politiche.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo mi dichiaro d'accordo con la proposta del relatore, sottolineando nel contempo la necessità di riesaminare l'articolo del provvedimento relativo alla copertura finanziaria.

ISAIA GASPAROTTO. Intervengo brevemente per dichiarare, a nome del gruppo comunista, la disponibilità ad una nuova riunione della Commissione in settimana, al fine di pervenire all'approvazione del provvedimento prima di affrontare l'esame della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO